

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (All. G)

Art.1 Disposizioni generali

- a. Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento "anomalo" in una strategia di recupero o inserimento più generale.
- b. La successione delle sanzioni non è, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.
- c. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia. Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori dalla scuola, ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.
- d. È da considerarsi a tutti gli effetti attività scolastica quella relativa ai percorsi di PCTO, regolamentati con specifico protocollo, e pertanto anche il comportamento tenuto in queste situazioni, solo logisticamente extrascolastiche, ricade nel presente regolamento.

Art.2 Natura e classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi correttivi

- a. Le sanzioni vengono così articolate:
 - **S1** - Richiamo verbale
 - **S2** - Consegna da svolgere in classe
 - **S3** - Consegna da svolgere a casa
 - **S4** - Invito alla riflessione individuale per alcuni minuti fuori dall'aula, sotto stretta sorveglianza del docente
 - **S5** - Invito alla riflessione guidata sotto l'assistenza di un docente
 - **S6** - Ammonizione scritta sul diario dello studente
 - **S7** - Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario
 - **S8** - Sospensione dalle lezioni con obbligo della frequenza fino a tre giorni
 - **S9** - Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni
 - **S10** - Sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni
- b. La sanzione è di prassi individuale. Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica, si può ricorrere a compiti di punizione per tutto un gruppo.

Art.3 Soggetti competenti ad infliggere la sanzione

- a. Il singolo docente può irrogare le sanzioni da S1 a S7.
- b. Il Dirigente Scolastico può irrogare le sanzioni da S1 a S8.
- c. Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni S1 a S9: esso viene convocato entro due giorni dal D.S., in base al tipo di mancanza, o su richiesta della maggioranza dei componenti dello stesso (esclusi i rappresentanti dei genitori).
- d. Il Consiglio d'Istituto può irrogare la sanzione S10 e le sanzioni che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi e viene convocato dal Presidente, su richiesta del Dirigente Scolastico

Art. 4 Modalità di irrogazione delle sanzioni

- a. Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni con le seguenti modalità:
 - Verbalmente, per le sanzioni da S1 a S8;
 - Verbalmente o per iscritto ed in presenza dei genitori, se possibile, per S9 o S10
- b. Nei casi previsti dal presente articolo, i genitori dello studente devono essere prontamente

- avvisati, tramite lettera raccomandata, a mano, o fonogramma, o telegramma. In essi, si dovrà comunicare la data e l'ora di riunione dell'organo collegiale, nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni.
- c. Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il Consiglio di Classe procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso.
 - d. Nel caso in cui i genitori avvisino che non possono essere presenti, il Dirigente Scolastico potrà nominare un tutor, che assolverà la funzione dei genitori ed assisterà lo studente.
 - e. Gli organi collegiali procedono alla sanzione, anche senza la presenza dello studente e dei suoi genitori, né dell'eventuale tutor.
 - f. La sospensione può prevedere, invece dell'allontanamento da tutte le attività scolastiche, i seguenti provvedimenti:
 - 1) l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche;
 - 2) l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche ad eccezione di alcune;
 - 3) l'obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche;
 - 4) la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono al di fuori della scuola, come ad esempio visite guidate, viaggi e simili.
 - g. Su proposta del Consiglio di Classe, può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione con attività in favore della comunità scolastica. In caso di sanzione con sospensione, se ne dovrà dare comunicazione scritta ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico e in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento.

Art.5 Corrispondenza tra le mancanze e le sanzioni

- a. Alle mancanze, possono corrispondere varie sanzioni, secondo la seguente articolazione:

• Ritardi ripetuti	da S1 a S7
• Ripetute assenze saltuarie	da S1 a S7
• Assenze periodiche	da S1 a S7
• Assenze o ritardi non giustificati	da S1 a S7
• Mancanza del materiale occorrente	da S1 a S7
• Mancato rispetto delle consegne a casa	da S1 a S6
• Mancato rispetto delle consegne a scuola	da S1 a S8
• Disturbo e/o impedimento delle attività didattiche	da S1 a S9
• Uso del cellulare durante le lezioni	da S1 a S9
• Rifiuto ed impedimento dell'attività didattica	da S1 a S9
• Allontanamento arbitrario dalla classe	da S1 a S9
• Violazione del divieto di fumo	da S1 a S9
• Uso di internet durante le verifiche	da S1 a S9
• Comportamenti lesivi della dignità del Dirigente, del docente, degli alunni e del personale ATA	da S1 a S10
• Linguaggio scurrile e comportamenti irrispettosi e/o irrispettosi nei confronti di altri alunni, docenti, personale ATA e del Dirigente scolastico	da S1 a S10
• Danneggiamento ad arredi e beni mobili e immobili	da S1 a S10
• Sosta e utilizzo improprio delle scale di emergenza	da S1 a S9
• Violenze psicologiche verso gli altri	da S6 a S10
• Violenze fisiche verso gli altri	da S6 a S10
• Reati e compromissione dell'incolumità delle persone	S10.
• Mancata osservanza di una o più prescrizioni contenute nel Protocollo Sanitario Covid d'Istituto, nonché nel Piano Scolastico DDI	da S6 a S10
- b. Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente, lo studente dovrà porvi rimedio, riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia e ciò in orario extrascolastico o durante le ricreazioni.
- c. L'applicazione della sanzione S10 è inflitta in presenza di fatti connotati in modo tale da configurare una fattispecie astratta di reato, prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti (attraverso relazioni scritte presentate al Dirigente Scolastico), indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti della

magistratura inquirente.

- d. In caso di applicazione delle sanzioni S9 e S10, la scuola ha l'obbligo di promuovere, con il supporto della famiglia, dei servizi sociali ed eventualmente dell'autorità giudiziaria, un 'attività di recupero educativo e/o di riorientamento formativo.
- e. In riferimento alle sanzioni S8 ed S9, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.
- f. Nel caso di una o più sanzioni che compromettano la validità dell'anno scolastico, esse devono essere fondate sul rigore motivazionale che espliciti tra l'altro i motivi per cui non siano esperibili, o se esperiti perchè falliti, interventi per un recupero responsabile e tempestivo dello studente.

Art.6 Casi di rilevanza penale

- a. In casi di rilevanza penale, il Consiglio di Classe stabilisce (o propone alla Giunta Esecutiva) l'allontanamento dello studente responsabile dalla comunità scolastica, per una durata definita, anche superiore a quindici giorni, commisurata alla gravità del fatto.
- b. Per un reato di particolare gravità, perseguibile d'Ufficio o per il quale l'Autorità Giudiziaria abbia avviato procedimento penale, oppure se vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, il Consiglio di Classe stabilisce l'allontanamento dalla comunità scolastica sino quando cessi la condizione di pericolo; può essere sconsigliato il rientro a scuola dello studente interessato e, in tal caso, gli è consentito iscriversi ad un altro istituto, con il rilascio del nulla osta, anche in corso d'anno.

Art. 7 Ricorso all'organo di garanzia e suo funzionamento

- a. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art.5, comma 2 dello Statuto degli studenti e delle studentesse, è istituito e disciplinato dal presente regolamento.
- b. L'Organo di Garanzia interno alla scuola è composto da:
 - 1) il Dirigente Scolastico, che lo presiede;
 - 2) tre docenti (2 membri effettivi e un supplente) nominati dal Consiglio d'Istituto;
 - 3) uno studente nominato dal Consiglio d'Istituto al suo interno;
 - 4) un genitore nominato dal Consiglio d'Istituto al suo interno;
 - 5) un soggetto facente parte del personale ATA nominato dal Consiglio d'Istituto al suo interno.
- c. In caso di incompatibilità dei membri dell'Organo (ad esempio, il soggetto fa parte dell'organo che ha irrogato la sanzione o il soggetto è parte in causa del provvedimento), gli stessi devono essere sostituiti.
- d. La designazione dei componenti dell'Organo di Garanzia avviene nella prima seduta ordinaria del Consiglio d'Istituto, all'inizio di ogni anno scolastico.
- e. Contro le sanzioni disciplinari, è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 15 giorni dall'irrogazione della sanzione all'Organo di Garanzia interno, che decide in via definitiva.
- f. L'Organo di Garanzia, ai sensi del comma 3 dell'art.5 del predetto Statuto, decide su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola, in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
- g. L'Organo di Garanzia resta in carica per un anno, e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.
- h. I genitori e gli studenti facenti parte dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta, né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio o compagno.
- i. Gli insegnanti facenti parte dell'Organo di garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi, ovvero propri studenti.
- j. Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili devono essere sostituiti.
- k. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.
- l. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo; in caso d'urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo anche con un solo giorno di anticipo.

- m. Del componente che si assenterà ingiustificatamente per due sedute nel corso di un anno scolastico, potrà essere dichiarata la decadenza con deliberazione assunta a maggioranza dei membri dell'Organo di Garanzia stesso. Se non sarà possibile la surroga con il primo dei non eletti delle diverse componenti dell'Organo, si procederà ad elezioni suppletive per la sostituzione.
- n. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate.
- o. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, tale provvedimento è immediatamente revocato; si provvede con notifica scritta ad informare la famiglia dell'alunno interessato e il Consiglio di classe. Inoltre, gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare, devono essere annullati.
- p. Ogni riunione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso.
- q. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione palese, il cui esito deve risultare nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- r. Per la validità della seduta, è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti; il membro impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.

Art. 8 Classificazione dei casi di bullismo e cyberbullismo e procedure da intraprendere

AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITA'
1. SEGNALAZIONE	Genitori Insegnanti Alunni Personale ATA e AEC	Segnalare comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo
2. RACCOLTA INFORMAZIONI	Dirigente Referenti bullismo/ f.s. area 3 Consiglio di classe Professori Personale ATA e AEC	Raccogliere, verificare e valutare le informazioni
3. INTERVENTI EDUCATIVI	Dirigente Referenti bullismo /f.s. area 3 Coordinatori Consiglio di classe Professori Alunni Genitori Psicologi	<ul style="list-style-type: none"> - Incontri con gli alunni coinvolti - Interventi/discussione in classe - Informare e coinvolgere i genitori - Responsabilizzare gli alunni coinvolti - Ristabilire regole di comportamento in classe

<p>4. INTERVENTI DISCIPLINARI</p>	<p>Dirigente Consiglio di classe Refenti bullismo/ f.s. area 3 Professori Alunni Genitori</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lettera disciplinare ai genitori con copia nellascicolo • Lettera di scuse da parte del bullo • Scuse in un incontro con la vittima • Compito sul bullismo/cyberbullismo • Compiti/ lavori di assistenza e riordino ascuola • Trasferimento a un'altra classe • Espulsione dellascuola
<p>5. VALUTAZIONE</p>	<p>Dirigente Consiglio di classe Professori</p>	<p>Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> se il problema è risolto: attenzione e osservazione costante <input type="checkbox"/> se la situazione continua: proseguire con gliinterventi

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Bellavia